

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 novembre 2017, n. 1787

(cont. 1012/16/GA) B. A. / Regione Puglia – G.d.P. Bari n. R.G. 6865/2016 – Proposta transattiva per abbandono del giudizio.

L'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Alta Professionalità Affari legali e Contenzioso amministrativo, confermata dalla dirigente del Servizio Programmazione, Controlli e Archivi, d.ssa Anna Antonia De Domizio e dal dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, ing. Giovanni Vitofrancesco, nonché dall'Avvocato incaricato della disamina del fascicolo, Avv. Lucrezia Gaetano, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- Il sig. Antonello Boffoli, con atto di citazione notificato in data 19.07.2016, contraddistinto con n. di R.G. 6865/2016, chiedeva la condanna della Regione Puglia al pagamento in proprio favore della somma di € 2.840,00 oltre accessori di legge, ovvero quella ritenuta di giustizia, a titolo di compenso per l'attività prestata nonché la somma di € 430,50 per danni fisici procuratisi a seguito di un sopralluogo effettuato presso un immobile regionale, oltre spese legali per un totale di € 4.270,50.
- Si costituiva la Regione, con comparsa di costituzione e risposta, sostenendo l'infondatezza della domanda attorea avanzata a titolo di retribuzione stante l'assenza di un qualsivoglia rapporto di natura contrattuale e riferendo che si erano verificati unicamente alcuni incontri informali tesi a valutare sommariamente un eventuale progetto impiantistico; progetto in seguito affidato regolarmente nel rispetto dei principi dell'evidenza pubblica. Aggiungeva la difesa che, in effetti, nel corso di un sopralluogo, l'attore aveva accidentalmente urtato contro un infisso, procurandosi una lesione alla testa.
- Venivano espletate le prove per testi, all'esito delle quali emergeva l'assenza di un rapporto contrattuale fra l'attore e l'Amministrazione ma soltanto confermati alcuni incontri informali.
- Conseguentemente, parte attrice, per il tramite del proprio legale, con pec del 01.02.2017 inviata all'Avvocatura regionale, proponeva alla Regione di addivenire ad una soluzione transattiva e a tal fine proponeva tre diverse soluzioni. Dalla relativa disamina, appariva conveniente la prima consistente nella rinuncia da parte dell'attore a circa il 20% delle somme richieste in citazione per un importo di € 2.616,30, oltre le spese legali.
- Sta di fatto che al sol fine di evitare l'alea del giudizio si riteneva, anche consultata l'Avvocatura regionale, opportuno porre fine al pendente giudizio e all'uopo si convocava l'attore ed il suo legale per verificare la possibilità di addivenire ad una concreta soluzione transattiva magari più favorevole all'Amministrazione. All'esito dell'incontro tenutosi in data 08.06.2017, l'attore si dichiarava disposto a ridurre ulteriormente quanto richiesto nella propria proposta transattiva accettando la somma omnia comprensiva di € 3.540,00 a saldo e stralcio di ogni pretesa vantata e a tacitazione definitiva, con conseguente abbandono del giudizio; il tutto subordinato all'approvazione da parte della Giunta Regionale con atto deliberativo. Di tanto si stilava e sottoscriveva apposito verbale di incontro in pari data.
- Conseguentemente, con nota prot. 15382 del 04.07.2017, la Sezione Demanio e Patrimonio, chiedeva formalmente all'Avvocatura regionale di esprimere il proprio parere in merito all'opportunità di formalizzare la presente transazione.

Tanto premesso, ritenuta

la proposta transattiva opportuna, in quanto tesa a superare l'alea di un giudizio dall'esito piuttosto incerto, oltre che particolarmente conveniente alla luce dell'ulteriore riduzione delle somme pretese da parte dell'attore.

Considerato

che l'accettazione della proposta transattiva viene effettuata senza che ciò comporti riconoscimento

alcuno delle pretese dei ricorrenti e che la validità ed efficacia della presente transazione sono subordinate alla insindacabile valutazione ed approvazione dell'organo giuntale, di talchè in ipotesi di diniego da parte di questo, non sarà contestato alcun tipo di responsabilità a carico del legale interno e dell'ente regionale.

Vista

La comunicazione mail del 26.09.2017 (ns. prot. 20770 del 27.09.2017), con cui l'Avvocatura regionale esprimeva proprio parere favorevole, ai sensi dell'art. 4 comma 3 lett. c) della L.R. n. 18/2006, in merito all'atto di transazione finalizzato a "definire bonariamente il giudizio".

Tutto quanto sopra,

si propone alla Giunta Regionale di autorizzare la proposta transattiva dinanzi formulata nei termini e condizioni di cui sopra, dettagliatamente riportate nello schema di verbale di conciliazione, allegato alla presente di cui è parte integrante, al fine della definizione a saldo e stralcio della controversia pendente dinanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Bari, iscritta al n. 6865/2016 di R.G. e al conseguente impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 3.540,00 omnia comprensiva, nonché di autorizzare l'abbandono del giudizio medesimo (n. cont. 1012/16/GA), con i conseguenti adempimenti processuali.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA AL D.LGS.118/2011 E L.R. 28/2001 E S.M.I.

Alla spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 3.540,00, omnia comprensiva, si provvede con imputazione sul capitolo 3689 Missione 1, Programma 5, Macro aggregato 10, P.d.C. 1, 10, 5, 2.

Dare mandato al Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio di procedere con proprio atto, nel corrente esercizio finanziario all'impegno e contestuale liquidazione della predetta somma omnia comprensiva di € 3.540,00 da corrispondere, a saldo e stralcio delle pretese vantate nella sopra descritta controversia pendente dinanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Bari, iscritta al n. 6865/2016 di R.G. (n. cont. 1012/16/GA) al sig. "B. A." a titolo di la sorte capitale e contributo spese legali.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'art.4 co. 4 lett. k) della L.R. 7/97, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, in quanto trattasi di atto transattivo giudiziale (art. 44 c. 4 lett. c dello Statuto Regionale).

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Alta Professionalità Affari Legali e Contenzioso Amministrativo, dal dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio e dalla Dirigente del Servizio Programmazione, Controlli e Archivi;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **di approvare** le premesse esplicitate in narrativa che qui si intendono espressamente richiamate;
- **di prendere atto e di approvare** la proposta di componimento bonario, nei termini innanzi riassuntivamente descritti e dettagliatamente trasfusi nello schema di verbale di conciliazione, allegato alla presente di cui

è parte integrante, finalizzato alla definizione della controversia, ritenendola opportuna per l'Amministrazione regionale;

- **di autorizzare** l'Avv. Liliana Greco A.P. "Attività Tecnico-giuridiche" della Sezione Demanio e Patrimonio e l'Avv. Lucrezia Gaetano dell'Avvocatura regionale alla sottoscrizione del verbale di componimento bonario;
- **di autorizzare** l'abbandono del giudizio n. 6865/2016 pendente dinanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Bari, innanzi indicato;
- **di dare incarico** alla Sezione Demanio e Patrimonio ad adottare i consequenziali provvedimenti di competenza;
- **di notificare** il presente provvedimento all'Avvocatura regionale, segnatamente all'avv. Lucrezia Gaetano, al fine degli adempimenti processuali;
- **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARI**VERBALE DI CONCILIAZIONE**

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____, innanzi al Giudice di Pace di Bari:

- Dott.ssa Maria Rosaria Rossi

assistiti come per legge, sono comparsi:

- il sig. **Antonello BOFFOLI**, nato a Bari il 23.11.1960, C.F. BFF NNL 60S23 A662U, in qualità di attore;

- l'**Avv. Maria Teresa Cellamare**, in qualità di difensore di parte attrice;

- per la Convenuta **REGIONE PUGLIA**, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 31, C.F. 80017210727, l'Avv. Liliana Greco, funzionario A.P. "Attività tecnico-giuridiche" della Sezione Demanio e Patrimonio della stessa Regione, autorizzata alla sottoscrizione del presente verbale giusta procura speciale rilasciata dal Presidente - legale rappresentante della Regione Puglia, dott. Michele Emiliano in data _____, che si allega al presente verbale;

- l'avvocato officiato della difesa dell'Amministrazione regionale, **Avv. Lucrezia Gaetano**.

Le parti, come innanzi difese e rappresentate,

PREMESSO CHE

- Il sig. Antonello Boffoli, con atto di citazione notificato in data 19.07.2016, contraddistinto con n. di R.G. 6865/2016, chiedeva la condanna della Regione Puglia al pagamento in proprio favore della somma di € 2.840,00 oltre accessori di legge, ovvero quella ritenuta di giustizia, a titolo di compenso per l'attività prestata nonché la somma di € 430,50 per danni fisici procuratisi a seguito di un sopralluogo effettuato presso un immobile regionale, oltre spese legali per un totale di € 4.270,50.



- Si costituiva la Regione, con comparsa di costituzione e risposta, sostenendo l'infondatezza della domanda attorea avanzata a titolo di retribuzione stante l'assenza di un qualsivoglia rapporto di natura contrattuale e riferendo che si erano verificati unicamente alcuni incontri informali tesi a valutare sommariamente un eventuale progetto impiantistico; progetto in seguito affidato regolarmente nel rispetto dei principi dell'evidenza pubblica. Aggiungeva che, in effetti, nel corso di un sopralluogo, l'attore aveva accidentalmente urtato contro un infisso, procurandosi una lesione alla testa.
- Venivano espletate le prove per testi, all'esito delle quali emergeva l'assenza di un rapporto contrattuale fra l'attore e l'Amministrazione ma soltanto confermati alcuni incontri informali.
- Conseguentemente, parte attrice, per il tramite del proprio legale, con pec del 01.02.2017 inviata all'Avvocatura regionale, proponeva alla Regione di addivenire ad una soluzione transattiva e a tal fine proponeva tre diverse soluzioni. Dalla relativa disamina, appariva conveniente la prima consistente nella rinuncia da parte dell'attore di circa il 20% delle somme richieste in citazione per un importo di € 2.616,30, oltre le spese legali.
- Sta di fatto che al sol fine di evitare l'alea del giudizio si riteneva, anche consultata l'Avvocatura regionale, opportuno porre fine al pendente giudizio e all'uopo si convocava l'attore ed il suo legale per verificare la possibilità di addivenire ad una concreta soluzione transattiva magari più favorevole all'Amministrazione. All'esito dell'incontro tenutosi in data 08.06.2017, l'attore si dichiarava disposto a ridurre ulteriormente quanto richiesto nella propria proposta transattiva accettando la somma omnia comprensiva di € 3.540,00 a saldo e stralcio di ogni pretesa vantata e a tacitazione definitiva, con conseguente abbandono del giudizio; il tutto subordinato all'approvazione da parte della Giunta Regionale con atto deliberativo. Di tanto si stilava e sottoscriveva apposito verbale di incontro in pari data.



- Conseguentemente, con nota prot. 15382 del 04.07.2017, la Sezione Demanio e Patrimonio, chiedeva formalmente all'Avvocatura regionale di esprimere il proprio parere in merito all'opportunità di formalizzare la presente transazione.
- Con comunicazione mail del 26.09.2017 (ns. prot. 20770 del 27.09.2017) l'Avvocatura regionale esprimeva il proprio parere favorevole alla soluzione transattiva raggiunta, ai fini deliberativi ai sensi dell'art. 4 comma 3 lett. c) della L.R. n. 18/2006.
- A seguito dell'espletamento del previsto iter amministrativo, la Giunta Regionale, con deliberazione n. _____ del _____, ha autorizzato la presente transazione nonché ai successivi adempimenti amministrativi, alle condizioni del presente verbale, di seguito esposte.


Tanto premesso, le parti, come sopra rappresentate ed assistite, dichiarano di conciliare, come in effetti conciliano la controversia tra le stesse pendente alle seguenti

CONDIZIONI:

Di cui fa parte integrale ed essenziale la premessa:

A) Il sig. Antonello Boffoli, come sopra rappresentato e difeso, accetta la somma omnia complessiva di € 3.540,00 con conseguente rinuncia agli atti ed all'azione del presente giudizio instaurato contro la Regione Puglia e contraddistinto dal n. 6865/2016 R.G. dell'Ufficio del Giudice di Pace di Bari, di cui in premessa, nonché rinuncia a qualunque altra pretesa, compenso, diritto, credito, anche di carattere risarcitorio, azione, presente e/o futura, comunque ricollegabile alla pretesa dedotta nel ridetto giudizio.

B) La **REGIONE PUGLIA**, come sopra rappresentata e difesa, accetta la rinuncia formulata dal sig.ri Antonello Boffoli ed a sua volta, rinuncia agli atti ed all'azione del presente giudizio e, al solo fine di evitare la relativa l'alea, si dichiara disponibile a corrispondere in



favore del sig. Antonello Boffoli la somma omnia complessiva di € 3.540,00, a saldo e transazione di ogni e qualsiasi pretesa, dedotta o meno nel giudizio suindicato ed a definitiva tacitazione e chiusura di qualsiasi rivendicazione ricollegata alla domanda introduttiva.

G) Le spese e competenze del giudizio, ivi compresa quella della presente transazione giudiziale, restano integralmente compensate tra le parti. I difensori delle parti sottoscrivono il presente verbale anche per rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 13, co. 8, L.P. 247/12.

H) Il presente giudizio contraddistinto dal n. R.G. 6865/2016 pendente innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Bari, G.d.P. dott.ssa Maria Rosaria Rossi, dovrà sin d'ora ritenersi estinto e i difensori delle parti, nella prima udienza successiva alla stipulazione del presente accordo transattivo, dichiareranno l'intervenuta cessazione della materia del contendere, al fine dell'emissione di ogni provvedimento di legge conseguente, con compensazione integrale delle spese di lite.

Bari, _____

L.C.S.

Antonello Boffoli _____


Avv. Maria Teresa Cellamare _____

Regione Puglia
A.P. "Attività Tecnico- giuridiche"
Sezione Demanio e Patrimonio
Avv. Liliana Greco _____

Avvocatura regionale
Avv. Lucrezia Gaetano _____

IL PRESENTE ALLEGATO E COMPOSTO

DA N. 4 FACCIATE



REGIONE PUGLIA

Il Dirigente della Sezione

Demanio e Patrimonio

Giuliana Maria Cellamare
